



**COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 42

OGGETTO: Atto di citazione in opposizione all'esecuzione (ex art.615 c.1 c.p.c.) presso Giudice di Pace di CINQUEFRONDI (Rc) avverso il Comune di Castelnuovo Scivria (in qualità di ente creditore) ed Equitalia SUD S.p.a. (nella qualità di ente delegato alla riscossione).

L'anno duemilatredecim (2013) addì ventotto (28) del mese di Novembre alle ore ventitre e quarantacinque (23.45) nella residenza comunale di Castelnuovo Scivria si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori.

N. D'ORD.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	LUISE PIERANGELO Sindaco	SI	NO
2	TAGLIANI GIANNI ViceSindaco Assessore	SI	NO
3	GIRANI GIOVANNI Assessore	SI	NO
4	FERRARI PATRIZIA Assessore	SI	NO
5	LIBRE' LORENZO Assessore	SI	NO
	TOTALI	5	/

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi 06 DIC. 2013 giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiglieri

**Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimo Salvemini**

con l'intervento e l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Massimo Salvemini Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Presidente il Sindaco, Sig. Luise Pierangelo dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

REGOLARITA' TECNICA : FAVOREVOLE

con la precisazione che la scelta di costituirsi in giudizio è comunque scelta discrezionale di opportunità rimessa al prudente apprezzamento dell'organo politico e che sicuramente la soluzione più cautelativa per l'Ente è, salvo i casi di c.d. "lite temeraria" (non ricorrente nella circostanza in specie), quella di costituirsi in giudizio; va rimarcato però che in tal caso la prefata opzione sarebbe fonte di un quasi certo detrimento economico, rappresentato dal pagamento delle spese legali che rimarrebbero, molto probabilmente, comunque in carico al Comune, nonostante la correttezza del suo operato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

F.to V.Commissario Angelo SECONDO

Oggetto: atto di citazione in opposizione all'esecuzione (ex art.615 c.1 c.p.c.) presso Giudice di Pace di CINQUEFRONDI (Rc) avverso il Comune di Castelnuovo Scivria (in qualità di ente creditore) ed Equitalia SUD S.p.a. (nella qualità di ente delegato alla riscossione).

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, con atto di citazione notificato al Comune in data 22.10.2013, il Sig. CAMILLO' Francesco ha citato in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Cinquefrondi questo Comune ed Equitalia SUD S.p.a. in quanto, secondo la tesi del ricorrente, l'ente incaricato della riscossione avrebbe richiesto il pagamento di una cartella esattoriale per la quale lo stesso ritiene decorsi i termini di prescrizione;

VISTA la relazione del servizio di Polizia Locale nella quale si evidenzia la piena estraneità di questo Comune rispetto a quanto contestato dal ricorrente, ma semmai, ove dimostrata, la responsabilità sarebbe unicamente dell'Ente di riscossione Equitalia Sud S.p.a. per la mancata riscossione della cartella esattoriale n.094/2004/00070851/52//000 a carico del Sig. Camillò Francesco prima che decorressero i termini di prescrizione;

CONSTATATO infatti che l'Ufficio di Polizia Locale riferisce di aver provveduto allo svolgimento delle normali funzioni previste dal vigente Codice della strada in conseguenza dell'elevazione della sanzione amministrativa, non pagata ed andata regolarmente a ruolo, con trasmissione nei termini di legge all'ente incaricato della riscossione;

- che l'ente Equitalia Sud S.p.a. non ha mai comunicato sospensioni o altro provvedimento riferito alla cartella esattoriale in questione, per cui nessuna responsabilità può essere addebitata a questo Ente con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione, né è al corrente delle motivazioni per cui Equitalia Sud avrebbe ritenuto comunque opportuno perseverare nella prosecuzione della procedura ai danni del Sig. Camillò, in quanto il Comune non è stato messo a conoscenza del decorso dei termini, né dello stato della pratica per cui nulla avrebbe potuto fare, in assenza di questi dati, per evitare la trasmissione al ricorrente della cartella esattoriale;

VISTA la richiesta di invito a costituirsi nelle forme di legge indicate dal c.p.c.;

PRESO ATTO che, come evidenziato dal competente Responsabile del Servizio in sede di parere di regolarità tecnica ed avvallato dal Segretario Comunale, la scelta più cautelativa in assoluto per l'Ente sarebbe quella di costituirsi in giudizio anche nel caso in cui apparisse evidente la assoluta correttezza dell'operato del Comune;

DATO ATTO che questa Giunta Comunale ritiene comunque opportuno in questa occasione di non autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio, in quanto, pur nella considerazione dell'incertezza e dell'alea sottesa ad ogni controversia, la posizione del Comune appare estranea alla richiesta da parte del Sig. Camillò per le ragioni sopra esplicitate e comunque la dichiarazione di contumacia non comporta di per sé alcun pregiudizio. Al contrario una eventuale costituzione in giudizio del Comune a mezzo di Legale costituirebbe comunque un aggravio finanziario che verrebbe addebitato a questo Ente, apparendo improbabile che il giudice possa far gravare sulla controparte le spese legali sostenute da questo Ente per potersi difendere in giudizio;

DATO ATTO che appare quantomeno inopportuno in un periodo di crisi economica e di scarsità di risorse, destinare importi non irrilevanti alla difesa in un giudizio in cui *icto oculi* appare la palese l'inesistenza di responsabilità da parte del Comune;

RITENUTO opportuno, conseguentemente, non provvedere in questa sede alla costituzione in giudizio, riservandosi di agire in sede di appello nel caso in cui la sentenza di primo grado vedesse la soccombenza del Comune, nonché di agire avverso Equitalia Sud S.P.A. ove la comprovata omissione di quest'ultima abbia potuto provocare un danno economico all'Ente;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Polizia Locale, competente in relazione alla materia oggetto del giudizio, con le precisazioni sopra evidenziate;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le causali in premessa specificate:

1. Autorizzare il Sindaco pro-tempore a non costituirsi in giudizio, in nome e per conto del Comune di Castelnuovo Scivria, nell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione (ex art.615 c.1 c.p.c.) di cui in oggetto proposto, presso il Giudice di Pace di Cinquefrondi (Rc) dal Sig. CAMILLO' Francesco difeso dall'avv. Marco Cassone.
2. Darsi atto che la presente deliberazione si riferisce esclusivamente al presente grado di giudizio, mentre per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.
3. Trasmettere la presente deliberazione al Giudice di Pace di Cinquefrondi affinché possa conoscere le motivazioni della mancata costituzione in giudizio di questo Comune.
4. darsi atto che la presente deliberazione, con separata votazione palese ad esito favorevole con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Pierangelo Luise

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Massimo Salvemini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69

N° del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio Informatico:

Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto al Protocollo Informatico, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 06 DIC 2013 all'Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.castelnuovoscivia.ai.it per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

F.to Massimo Salvemini

Copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Li, 06 DIC. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE

Massimo Salvemini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Informatico del sito istituzionale del Comune nelle forme di cui all'art.32 comma 1 della L.69/2009 senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3^a comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Addì

Il Segretario Comunale
